

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Via Europa, 23

20028 San Vittore Olona (MI)

P. I. 01175480159

e

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 01.11.2014
alle ore 24.00 del 31.12.2017

UBICAZIONE E DESTINAZIONE DEL RISCHIO

Fabbricati ovunque ubicati, di proprietà del Contraente od in sua locazione o conduzione, con destinazioni varie.

Fabbricati rurali di proprietà, ove esistenti ed anche se locati a terzi, e fabbricati inoccupati sono compresi fino a concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita fabbricati.

Loro contenuto relativamente a beni in proprietà od uso del Comune.

PARTITE, ENTI E SOMME ASSICURATE - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

n. descrizione	somma assicurata	tasso	premio lordo
1) Fabbricati	Euro 20.224.160,00%°	Euro.....
2) Contenuto	Euro 200.000,00 %°	Euro.....
3) Spese di demolizione e sgombero	Euro 250.000,00 %°	Euro.....
4) Ricorso terzi e/o locatari	Euro 2.500.000,00 %°	Euro.....
Totale	Euro 23.174.160,00		Euro

CONDIZIONI COMPLEMENTARI OPERANTI

A) Ricorso terzi e/o locatari

B) Spese di demolizione e sgombero

C) Fenomeno elettrico

D) Valore a nuovo

E) Buona fede

EVENTI SPECIALI OPERANTI

- | | |
|-----------------------------|--|
| A) Urto di veicoli stradali | G) Acqua condotta |
| B) Onda sonora | H) Spese di ricerca e riparazione del guasto |
| C) Fumo | I) Acqua piovana |
| D) Eventi Sociopolitici | L) Intasamento di gronde e pluviali |
| E) Atti di terrorismo | M) Sovraccarico di neve |
| F) Eventi atmosferici | |

LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo annuo di assicurazione, importo superiore a:

- Eventi sociopolitici: per ogni sinistro indennizzabile, il massimo risarcimento, a carico della Compagnia, non supererà il 60% della somma assicurata per l’ubicazione interessata. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa una detrazione, per singolo sinistro, di un importo di € **1.000,00**;
- Atti di terrorismo: per ogni sinistro indennizzabile, il massimo risarcimento, a carico della Compagnia, non supererà il 50% della somma assicurata per l’ubicazione interessata. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa una detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% del danno liquidabile, con il minimo non indennizzabile di € **2.500,00**. Massimo esborso € 3.000.000,00 per annualità assicurativa.

- Eventi atmosferici: per ogni sinistro indennizzabile, il massimo risarcimento, a carico della Compagnia, non supererà il 60% della somma assicurata per l'ubicazione interessata. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa una detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% del danno liquidabile, con il minimo non indennizzabile di €1.000,00;
- Acqua condotta: per ogni sinistro indennizzabile, a carico della Compagnia, il pagamento sarà effettuato previa una detrazione, per singolo sinistro, di un importo di € 200,00;
- Spese di ricerca e riparazione del guasto: per ogni sinistro indennizzabile, il massimo risarcimento, a carico della Compagnia, non supererà € 30.000,00 per annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa una detrazione per singolo sinistro di un importo di €200,00;
- Acqua piovana: per ogni sinistro indennizzabile, il massimo risarcimento a carico della Compagnia non supererà € 50.000,00 per annualità assicurativa Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa una detrazione per singolo sinistro di un importo di €1.000,00;
- Intasamento di gronde e pluviali: per ogni sinistro indennizzabile, il massimo risarcimento, a carico della Compagnia, non supererà € 50.000,00 per annualità assicurativa Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa una detrazione per singolo sinistro di un importo di €1.000,00;
- Sovraccarico di neve: per ogni sinistro indennizzabile, il massimo risarcimento, a carico della Compagnia, non supererà il 50% della somma complessivamente assicurata per l'ubicazione interessata. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa una detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% del danno liquidabile, con il minimo non indennizzabile di €2.500,00;
- Fenomeno elettrico: per ogni sinistro indennizzabile il massimo risarcimento a carico della Compagnia non supererà € 30.000,00 per annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa una detrazione per singolo sinistro di un importo di €500,00;

PRECISAZIONI INERENTI AGLI ENTI ASSICURATI

Fabbricati

L'intero patrimonio immobiliare costituito da fabbricati ed impianti ad essi relativi, sia di proprietà che in conduzione e/o locazione, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Compagnia.

Per impianti relativi al fabbricato si intendono quelli idrici ed igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione.

Contenuto

L'intero patrimonio mobiliare costituito da qualunque bene mobile, compreso ogni genere di attrezzatura, sia all'aperto nelle aree di pertinenza dell'Ente che nei fabbricati di proprietà dello stesso od in suo uso o in deposito presso terzi, come risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Compagnia.

Sono esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli ed i natanti salvo quelli non iscritti al P.R.A. che si intendono compresi.

Le apparecchiature elettroniche si intendono comprese solo ove non coperte da specifiche polizze "tuttirischi dell'elettronica".

DEFINIZIONI

ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Compagnia	L'impresa assicuratrice.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia avrà diritto al pagamento del premio entro le ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto.

Se il Contraente non paga il premio nei tempi sopra previsti, l'assicurazione si intende priva di effetto e la Compagnia non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo sopra indicato.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premi successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione.

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla società una proroga temporanea della presente assicurazione , finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 11 - Rischio assicurato

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;

- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Compagnia indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 23.

Art. 12 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Compagnia risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro. La causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;

- 2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- 3) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 18 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri

I - Fabbricati - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato. escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinario, attrezzatura, arredamento - Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in

relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci - Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Salvo quanto ricompreso nelle "Condizioni complementari".

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Tuttavia, qualora il valore dei beni assicurati superi di non oltre il 20% le rispettive somme assicurate per ciascuna partita considerata separatamente, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile.

Se detto limite del 20% risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

Art. 22 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 c).

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(sempre operanti)

1) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 105.000,00;

- l'Assicurato dimostri che non ricorrano le condizioni previste dagli artt. 17) e 12 c) delle norme che regolano l'assicurazione.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1050.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

2) Parificazione a danni da incendio

Fermo quanto stabilito al l'art. 11 delle norme che regolano l'assicurazione sono parificati a danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

3) Macchinari in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di «leasing» qualora già coperti da apposita assicurazione.

4) Esonero dichiarazioni

Il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal rendere dichiarazioni alla Compagnia purchè le stesse non determinino un' aggravamento a sensi dell'art. 1898 C.C.

5) Oggetti d'arte, collezioni, e raccolte in genere

La Compagnia non pagherà più di € 2.600,00 per ciascun oggetto d'arte e per pezzo da collezione o raccolta compresi ed assicurati nella partita arredamento, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

6) Operazioni di carico e scarico

Agli effetti delle sole garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, le cose assicurate esclusivamente sottotetto si intendono garantite anche se poste all'aperto e su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e di scarico.

ALTRE CONDIZIONI

(sempre operanti)

A) Ricorso terzi e/o locatari

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b);

- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

L'assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

B) Rischio locativo

La Compagnia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C. C., risponde, secondo le norme che regolano l'assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle norme che regolano l'assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

C) Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo e colpa grave.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

D) Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dall'art 11 delle norme che regolano l'assicurazione.

E) Fenomeno elettrico

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da usura o carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli di cui deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) ogni danno indiretto o consequenziale.

F) Valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, attrezzature e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto «valore a nuovo» alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione «valore a nuovo» non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli rispettivamente 20-I e 20-II delle Condizioni Generali di Assicurazione;
4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
5. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
6. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

EVENTI SPECIALI

(sempre operanti)

A) Urto di veicoli stradali

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti né al servizio dell'Assicurato e/o del Contraente.

Sono esclusi i danni alle cose mobili all'aperto nonché alle piante, alle aiuole ed alle insegne.

B) Onda sonora

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

C) Fumo

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore

facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

D) Eventi Sociopolitici

La Compagnia risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

E) Atti di terrorismo

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati e/o verificatisi in occasione di attentati ed atti di terrorismo.

Ai fini della presente polizza, per attentati e terrorismo si intendono tutti gli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o costituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Non si intendono attentati e terrorismo i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché – salvo che rientri nelle previsioni del secondo comma della presente clausola – atti vandalici e dolosi.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- danni derivanti direttamente o indirettamente da interruzione di attività quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni.

La Compagnia e/o il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di quattordici giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa provvederà al rimborso della parte del premio – da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo – relativo al periodo di rischio non corso.

F) Eventi atmosferici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

G) Acqua condotta

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

H) Spese di ricerca e riparazione del guasto

La Compagnia in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato,

risarcibile a termine di polizza, indennizza anche le spese sostenute per ricercare, riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato; sono comunque esclusi i danni relativi ad impianti di riscaldamento a pannelli.

I) Acqua piovana

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da acqua piovana.

La Compagnia non risponde:

- dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- da danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico non al servizio del fabbricato, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
- dei danni ad enti posti all'aperto;
- dei danni a beni la cui base è posta ad altezza inferiore ai 10 cm dal pavimento.

L) Intasamento di gronde e pluviali

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati a causa di acqua penetrata all'interno dei fabbricati da intasamento delle gronde e dei pluviali cagionati da accumulo di grandine e neve.

Sono inoltre indennizzati i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La Compagnia non indennizza i danni dovuti a vizio specifico di progettazione e/o installazione.

M) Sovraccarico di neve

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti e/o coperture compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei

fabbricati e loro contenuto conseguenti a crollo parziale o totale del fabbricato direttamente provocato dal peso della neve.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) ai fabbricati in costruzione ed in corso di rifacimento (a meno che il rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- b) a lucernai, vetrate e serramenti in genere nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Il Contraente _____

La Compagnia _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 6 - Facoltà di recesso da parte della Compagnia dopo ogni denuncia di sinistro

Art. 7 - Rescindibilità e rinnovo della polizza

Art. 9 - Foro competente: deroga alla competenza per territorio

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

Art. 19 - Mandato dei Periti

Il Contraente

Modello per l’offerta economica

(da inserire debitamente compilato e sottoscritto nella Busta B- Offerta economica, unitamente al Modello 3), allegato al Disciplinare di gara)

LOTTO 1

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI

DELL’INCENDIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEL COMUNE E RISCHI ACCESSORI

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di (legale rappresentate/ gerente / agente) della Società di Assicurazioni _____, per conto della quale agisce, **dichiara** la disponibilità della predetta Società ad assumere la copertura assicurativa dei rischi derivanti dal Capitolato in suo possesso alle seguenti condizioni economiche:

GRUPPI DI RISCHIO	Capitali dichiarati	Aliquota pro-mille	premio imponibile annuo
FABBRICATO	€ 20.224.160,00		€
CONTENUTO	€ 200.000,00		€
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 250.000,00		€
RICORSO TERZI E/O LOCATARI	€ 2.500.000,00		€

TOTALE PREMIO IMPONIBILE Annuo	€ (in cifre)
-----------------------------------	---------------------

IMPOSTE	€ (in cifre)
---------	---------------------

TOTALE PREMIO LORDO annuo	€ (in cifre)
	€ (in lettere)

Il sottoscritto inoltre dichiara che:

la ragione sociale dell’Impresa è

con sede in _____ Via _____

Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____

il Capitolato d’oneri di cui si tratta viene accettato quale unico testo contrattuale valido per la corrispondente copertura assicurativa.

Luogo e data _____

firma _____